Causa Menna e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 16 novembre 2023 (ricorsi n. 25728/16 e altri)

Diritto a un processo equo – Ragionevole durata – Durata complessiva di uno (o – in un caso – di due) gradi di giudizio che ecceda di molto i 3 anni - Violazione dell'art. 6 CEDU – Sussiste.

Diritto a un processo equo – Ragionevole durata – Rifiuto in sede nazionale di riconoscere l'indennizzo *ex lege* Pinto a motivo della mancata presentazione dell'istanza di prelievo nei giudizi amministrativi - Violazione degli artt. 6 e 13 CEDU – Sussiste.

La complessiva durata di procedimenti giurisdizionali amministrativi che, in un grado di giudizio (fatta eccezione per un caso, in cui si trattava di due gradi), ammonti a periodi variabili tra 9 e i 21 anni integra la violazione del diritto a un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata.

Il rigetto in sede nazionale delle domande d'indennizzo, ai sensi della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge *Pinto*), motivato sul rilevo per cui le parti dei giudizi non avevano presentato l'istanza di prelievo, comporta la violazione degli artt. 6, comma 1, e 13 CEDU.

*Fatto e diritto*. Le sentenze ineriscono a cause in sede di giurisdizione amministrativa durate, solo in primo grado, periodi che hanno ecceduto di moltissimo i 3 anni (dai 9 ai 21 anni). In un caso, la causa era durata, in due gradi giudizio, 17 anni e un mese.

I ricorrenti avevano pertanto avanzato domanda d'indennizzo, ai sensi della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge *Pinto*) ma ne avevano riportato un rigetto, in ragione della circostanza che la corte d'appello e la Cassazione avevano ritenuto l'istanza inammissibile, perché nel processo non era mai stata depositata dalle parti un'istanza di prelievo (v. oggi l'art. 71 del codice del processo amministrativo).

La Corte si rifà alla propria consolidata giurisprudenza (in particolare, alle sentenze Olivieri c. Italia del 2016, su cui v. il *Quaderno* n. 13 (2016), pag. 121 e Ajmone e Marsan c. Italia del 2019, su v. il *Quaderno* n. 16 (2019), pag. 77) e constata la violazione dell'art. 6 CEDU, per l'eccessiva durata dei processi; ma anche quella dell'art. 13, sul diritto a un ricorso effettivo, poiché subordinare il rimedio (introdotto dalla legge *Pinto* proprio a seguito delle reiterate condanne a carico dell'Italia per violazione dell'art. 6 CEDU) alla presentazione dell'istanza di prelievo finisce per vanificare il rimedio medesimo.

L'Italia viene quindi condannata a pagare considerevoli somme ai sensi dell'art. 41 CEDU, sia per il danno morale sia per le spese di giudizio.